



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018, n. 145. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilità 2019).

A seguito della riforma operata dalla legge n.163 del 2016, la legge di stabilità e la legge di bilancio sono unificate in un unico provvedimento.

La legge di stabilità 2019 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Art. 1 comma 130. La norma innalza da 1.000 a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno. Art. 1 comma 275. La norma istituisce il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, finalizzato al finanziamento - a favore delle Università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia - di forme di sostegno diretto agli studenti e di assegni di ricerca, nonché di studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Un successivo decreto del MIUR, di concerto con il MEF, individuerà gli Atenei beneficiari e provvederà a ripartire le risorse del Fondo tra gli stessi.

Modalità semplificate di reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni. Art. 1 commi 300 e 360. A decorrere dall'anno 2019, tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Università, svolgeranno le proprie procedure finalizzate al reclutamento del personale con modalità semplificate, che verranno definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro due mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di bilancio. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale. Art. 1 commi 361, 362, 363, 364 e 365. La norma stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Tale disposizione si applica alle sole graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente all'entrata in vigore della legge in esame. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità delle graduatorie approvate precedentemente all'entrata in vigore della legge è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la validità delle graduatorie ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Blocco assunzioni. Art. 1 comma 399. Si prevede, per l'anno 2019, un temporaneo blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Pertanto le università possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato solo a partire dal 1° dicembre 2019, relativamente alle facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Art. 1 commi 400 e 979. Il comma 400 incrementa il FFO di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Un decreto del MIUR ripartirà le risorse tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 979 prevede che la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Assunzioni in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Art. 1 comma 401. Sono autorizzate assunzioni in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a valere sul FFO, sulla base di una ripartizione effettuata con decreto del MIUR. Le assunzioni riguarderanno i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Queste ultime progressioni possono essere riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato:

1. per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2. per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Oneri per i rinnovi contrattuali. Art. 1 commi 438 e 440. Si prevede che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori), siano a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro si prevede:

- per il personale in regime di diritto pubblico, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
- per il personale contrattualizzato, l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum*, ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Maternità. Art. 1 comma 485. Si prevede, in alternativa al tradizionale congedo di maternità, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Lavoro agile. Art. 1 comma 486. Si prescrive che, in caso di accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, si riconoscano priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero da lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Società partecipate. Art. 1 commi 721, 722, 723 e 724. Le norme apportano modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". La disposizione riguardante la limitata applicazione del testo unico alle società quotate viene estesa anche alle società da esse controllate. Inoltre, è fatta salva la possibilità di costituire "gruppi di azione locale" in attuazione dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del predetto testo unico, sono escluse dal processo di razionalizzazione periodica le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. In tal caso, l'amministrazione è autorizzata a non procedere all'alienazione.

Finanziamenti a tasso agevolato. Art. 1 commi 743 e 744. Si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per individuare i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia e di efficientamento e risparmio idrico. Inoltre, si prevede che i suddetti finanziamenti possono essere concessi anche a soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano presentato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e per l'efficientamento energetico ed idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e servizi socio-sanitari.

Chiamate dirette studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico. Art. 1 comma 788. La norma abroga le previgenti disposizioni che prevedevano la chiamata diretta nel ruolo di professore ordinario ed associato di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previsti dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (cosiddetta "Legge Moratti") e dai commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Debiti residui e tempi di pagamento. Art. 1 commi da 859 a 872. Il comma 859 prevede, per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2020, l'applicazione di misure finalizzate ad accelerare i pagamenti dei propri debiti commerciali, diversificate in relazione all'entità della riduzione del debito commerciale residuo o in caso di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Si dispone, in particolare, ai sensi del comma 864, per gli enti in contabilità economico-patrimoniale, in relazione alla tempistica dei ritardi di pagamento registrati, una misura di riduzione variabile, dall'1 al 3 per cento, dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso rispetto a quelli registrati nell'anno precedente. La misura di riduzione massima del 3 per cento si applicherà anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti sul sito *web* istituzionale ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al d.lgs n. 33/2013. Il comma 867 prevede che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichino, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019, la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Secondo il comma 869, è obbligatoria la pubblicazione nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le singole amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza trimestrale, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo e, con cadenza mensile, dei dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi. Il comma 870 prescrive, altresì, la pubblicazione, a decorrere dall'anno 2019, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ammontare dello stock

di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Ai sensi del comma 871, le informazioni di cui al comma 869 relative alla fatture ricevute nell'anno precedente e non pagate da oltre dodici mesi costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Infine, il comma 872 dispone l'obbligo del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di verificare la corretta attuazione delle predette misure.

Codice dei contratti pubblici. Art. 1 comma 912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere, in deroga alle regole ordinarie, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante le procedure previste dall'art. 36 del predetto Codice per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000.

Fabbisogno finanziario delle Università. Art. 1 commi 971, 972, 973, 974, 975, 976 e 977. Si dispone che, con modalità tecniche che verranno definite con decreto interministeriale, il fabbisogno finanziario generato in ciascun anno delle università statali, per il periodo 2019-2025, non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale, con esclusione delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale che non concorrono al calcolo del predetto fabbisogno. Unicamente per l'anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Pertanto, il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale; il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale. I commi 975 e 976 prevedono che il MEF, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunichi al MIUR l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno, il MIUR procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria. Il MEF provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche. A decorrere dall'anno 2021, gli Atenei che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, ai sensi del comma 977, saranno penalizzati economicamente in misura commisurata proporzionalmente allo scostamento registrato.

Assunzioni nelle Università. Art. 1 comma 978. La norma autorizza, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dalle norme vigenti, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Con decreto del MIUR, le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Fondo per borse di studio. Art. 1 comma 981. La norma prevede un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno